

LA CORTE SUPREMA I O SEZIONI I I SEZIONI I I TE CIVILI

Va	

	SEZION TO ITS CIVE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:	Oggetto
-2	Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f	Justinudi comfetans
	Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione -	Grandine C. C.
	Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -	R.G.N. 10409/00
	Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -	cron. Will
	Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -	Rep.
	Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -	Ud.05/04/02
	Dott. Enrico ALTÍERI - Consigliere -	c.c.
34	Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -	
بر ! ا	Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -	
,	ha pronunciato la seguente	
	ORDINANZA	6
	sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:	
	TECNOLIFTS SERVIZI DI FAGIOLI ING. MARIO & C. S.N.C.,	4
	in persona del legale rappresentante pro-tempore	7
	elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIOLI 180,	
	presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che	
*	lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato	
	GIANCARLO GAZZOTTI, giusta delega a margine del	
	ricorso;	
	- ricorrente -	
2002	contro	
684	TAGLIETTI PIERANGELO, elettivamente domiciliato in	
	1	



	ROMA, VIA DI VIGNA STELLUTI 26, presso lo studio			
	dell'avvocato GIOVANNI MARINANGELI, che lo rappresenta			
<u></u>	e difende unitamente all'avvocato AGATA MASI, giusta	_		_
*	delega a margine del controricorso;			
-	- controricorrente -			_
	avverso la sentenza n. 1121/00 del Tribunale di			
	BRESCIA, depositata il 03/04/00;			
	udita la relazione della causa svolta nella camera di			
	consiglio il 05/04/02 dal Consigliere Dott. Mario			
	Rosario MORELLI;			
-	lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore			_
_	Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la			
,	Corte di Cassazione, dichiari inammissibile il ricorso			**
	con le conseguenze di legge.			
			_	_
			\mathcal{I}	_
				_
b				
•				
				_
-				



FATTO E DIRITTO

1.- Con atto di citazione notificato in data 17 giugno 1998, Pierangelo Taglietti conveniva giudizio innanzi al Tribunale di Brescia Tecnolifts Servizi di Fagioli ing. Mario e C. s.n.c., impugnando la delibera di esclusione assunta nei dalla suoi confronti società domandandone al contempo la sospensione.

La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria.

L'attore dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza mentre la convenuta, che l'aveva originariamente sollevata, dichiarava di rinunciarvi.

Con sentenza in data 3 aprile 2000, i.1 Tribunale accoglieva l'eccezione di compromesso dichiarando la propria incompetenza, ritenendo tra l'altro irrilevante l'intervenuta rinunzia all'eccezione di incompetenza stante l'adesione all'eccezione formulata dalla controparte e dando atto che le parti avevano già dato attuazione al compromesso provvedendo ad instaurare il procedimento arbitrale.

Con ricorso notificato in data la Tecnofils



Servizi di Fagioli Mario e C. s.n.c. proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso tale decisione, allegando la rinuncia all'eccezione di compromesso e la conseguente ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale. Concludeva pertanto perché fosse dichiarata la competenza del giudice ordinario.

Si costituiva in giudizio Taglietti Pierangelo, contestando le deduzioni avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso per regolamento di competenza.

All'udienza del 23 febbraio 2001, la Sez. I, su conformi conclusioni del P.M. pronunciava ordinanza con la quale rimetteva gli atti al Primo Presidente, che poi assegnava la causa alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione se la deduzione, nell'ambito di un giudizio ordinario, dell'esistenza di una clausola compromissoria per rituale arbitrato integri un'eccezione incompetenza, di modo che la relativa decisione possa essere impugnata con regolamento competenza, ovvero un'eccezione di merito, consequente inammissibilità del regolamento competenza proposto avverso la relativa decisione.

Il Taglietti ha anche depositato memoria.





2.- Si chiede a questa Corte, a Sezioni unite, di stabilire se, con riguardo ad arbitrato rituale, il contrasto circa l'attribuzione della controversia al Collegio arbitrale o al giudice ordinario integri, o non, una questione di competenza. E se, quindi, la decisione del giudice adito che pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di una siffatta clausola compromissoria sia, o non, impugnabile con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c.

3.- A risolvere il quesito così posto non può valere, ad avviso del Collegio, l'argomento tralaticio anche alle più (di cui recenti n.15/2000, ord., e n.n.4815, 16056/2000) del c.d. "convogliamento" dell'arbitrato nell'ambito giudizio ordinario attraverso i meccanismi della impugnazione del lodo e del suo controllo in sede di omologazione ex artt.827 e 825 c.p.c., poiché a prescindere dal significato non univoco dei dati normativi (per altro, come si dirà, parzialmente innovati) su cui tale argomento si fonda - esso non affronta, comunque, il nodo di fondo, che viceversa χ occorre sciogliere: se, cioè, nell'arbitrato rituale, gli arbitri esercitino, o



non, sia pur solo quoad unum actum, la medesima funzione giurisdizionale che la legge riserva ai giudici dello Stato e se siano, o non, quindi, titolari di quella frazione del potere giurisdizionale che è la competenza. In ordine alla quale, appunto, essi dovrebbero venire, in tesi, in conflitto con i giudici ordinari.

4.- Sia pur ai diversi (ma, come si vedrà analoghi) fini della configurabilità o meno di una questione di giurisdizione nel contrasto tra arbitri rituali e giudice amministrativo, il problema della natura giuridica dell'arbitrato rituale (e della qualificazione dei soggetti cui è demandato e dell'atto che lo conclude) è stato, per altro, già esaminato e risolto da queste Sezioni unite, con la sentenza n.527 del 3 agosto 2000, anche in relazione al nuovo quadro disciplinatorio risultante dalle modifiche, agli artt. 825-831 c.p.c., introdotte dalla l. 5 gennaio 1994 n.25.

4/1.- La citata sentenza n.527 si raccorda, su una linea di continuità logica, con le precedenti pronunzie, a Sezioni unite, (n.5690) del '95 e (n.377) del '96, con le quali era stato già affermato che "le modifiche apportate dalla novella del '94, con l'eliminazione anche del nomen di



"sentenza arbitrale" (che, nel testo originale dell'art. 825 c.p.c., era attribuito al lodo dopo il decreto pretorile di esecutività), sono sufficienti a cancellare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale, che è, e resta, anche in caso di arbitrato rituale, atto di autonomia privata", in cui si estrinseca il c.d. "diritto naturale dell'arbitrato" (così definito da Sez. I 1999 n.345).

Muovendo, appunto, da tali premesse, la sentenza 527 ne ha desunto, per il profilo al suo esame, che la così confermata "natura privata" dell'arbitrato rituale (non contraddetta dall'attribuibilità, a posteriori, al lodo di effetti propri della sentenza, la quale non incide sulla natura originaria dell'atto) "porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale, una volta che si fonda sul consenso delle parti, e che la decisione proviene da soggetti privati carenti di potestà giurisdizionale di imperio". E cioè che "il giudizio arbitrale è antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la negazione".

Per cui "correlativamente, la devoluzione della



controversia ad arbitri si configura come rinunzia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché quale manifestazione di una opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati".

Scelta questa - in favore dell'"ordinamento dei privati" in luogo di quello che si concreta nei giudizi - che, come già ben posto in luce da attenta dottrina, si risolve in un atto di esercizio di quella autonomia negoziale che (anche a livello di precetti primari) la legge riconosce ai privati, per cui non ferisce la sovranità dello Stato, che ne è posto anzi a garante.

che, dunque, il corollario - per versante dei rapporti tra arbitri rituali e giudice amministrativo - che la eccezione di deferibilità ad arbitri di controversie appartenenti alla cognizione di detto giudice speciale "non possa essere qualificata come questione di giurisdizione in senso proprio (di riparto, cioè, tra giudici, ordinari e speciali) e, ove accolta, non determini il difetto giurisdizione, in senso tecnico giuridico, degli arbitri, una volta che questi non esercitano



funzioni giurisdizionali né sono giudici". E la conclusione, quindi, che una tale eccezione si configuri, viceversa, quale "eccezione di nullità del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di deroga della giurisdizione consentato in questi atti" e, dunque, come "questione di merito".

4/2.- La giurisprudenza di legittimità successiva ha mantenuto ferma, senza deviazione alcuna, questa opzione interpretativa (cfr. SS.UU. 1° dicembre 2000 n.1240; id. 5 dicembre 2000 n.1251; Sez. I 1° febbraio 2001 n.1403; SS.UU. 11 giugno 2001 n.7858; 17 dicembre 2001 n.15936). EX in consonanza con le correlative premesse, ha avuto anche modo di ridefinire il discrimine concettuale tra arbitrato rituale e irrituale. Nel senso che, avendo entrambe natura privata, la differenza tra l'una e l'altra forma di arbitrato "non può conseguentemente più imperniarsi sul rilievo che il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma vada invece ravvisata "nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art.



825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale; mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso strumento negoziale, mediante una composizione amichevole negozio un di accertamento (esclusivamente) riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà" (Sez. I 13 aprile 2001 n.5527; SS.WJ. n.1251/00 cit.).

Mentre, per altro aspetto, si è coerentemente puntualizzato che il principio della rilevabilità "di ufficio" del giudicato (anche) esterno (enunciato da Sez. Un. n.226 del 2001), rinvenendo la propria ratio nel peculiare carattere (paranormativo) della sentenza del giudice, e nella pubblicistica natura dell'interesse al rispetto, non è di conseguenza riferibile al lodo arbitrale, pur rituale, in quanto atto comunque negoziale, riconducibile al dictum di soggetti privati (così, da ultimo, Sez. I 27 novembre 2001 n.15023).

4/3.- Anche questo Collegio condivide - e ribadisce, quindi, in premessa - la richiamata



giurisprudenza in tema di rapporti tra arbitri rituali e giudice amministrativo, non reputando che possano indurre ad una sua rimeditazione in talune isolate critiche ad essa rivolte in dottrina né la recente pronunzia della Corte costituzionale (sent. za n.376 del 2001) che ha esteso agli arbitri la legittimazione a sollevare (in procedure di arbitrato rituale) l'incidente di costituzionalità.

4/3- a) Per il primo profilo, è stato, invero, pur obiettato che la soluzione adottata da Sez. un. 527/00, e successive conformi, sia eccentrica rispetto al "panorama comparatistico" - dal quale emergerebbe un contrario comune orientamento degli attribuzione della altri Stati nel senso dell'efficacia di giudicato alla sentenza arbitrale - e che, per di più, essa possa ostacolare circolazione estera del lodo rituale italiano, ai sensi della Convenzione di New York del 1958.

Ma al primo rilievo - a prescindere dalla considerazione che il nostro ordinamento non è il solo a ricondurre l'arbitrato rituale alla radice dell'autonomia negoziale (al riguardo bastando richiamare l'award inglese, per la cui esecuzione è concessa alle parti una specifica azione di adempimento contrattuale, "action on the award") -



è agevole, comunque, replicare che l'esegesi di istituti dell'ordinamento nazionale non può essere condotta adottando a parametro norme straniere di disciplina di pur corrispondenti istituti.

Mentre - quanto al preteso ostacolo che configurazione privatistica del lodo rituale comporterebbe alla sua circolazione estera - questo è, a sua volta, in realtà, insussistente, alla luce di una corretta lettura delle disposizioni della richiamata Convenzione di New York. Ai fini della cui applicazione - secondo anche l'interpretazione della dottrina internazionalistica assolutamente tutto indifferente prevalente - è del qualificazione del lodo in termini negoziali giurisdizionali: caratterizzandosi la nozione (sostanziale) di "sentenze arbitrale", ivi accolta (sulla base di elementi comuni alla cultura dei Paesi aderenti e prescindendo dal nomen iuris da correlazione, ciascuno utilizzato), per la soprattutto, tra la pronunzia degli arbitri ed un "accordo" compromissorio tra le parti litiganti, quale atto, appunto, di privata autonomia, in funzione della soluzione della lite attraverso un "procedimento" condotto da soggetti terzi imparziali, mediante applicazione di norme

M



diritto o di equità) ai fatti controversi.

4/3- b) Né indicazioni di segno contrario emergono, infine, dalla citata sentenza costituzionale n.376/2001.

Non vengono qui in discussione i limiti dell'efficacia, vincolante per i giudici comuni e fortiori per questo giudice della Manna della Corte costituzionale, relativamente a norme di rango ordinario.

E ciò perché non è dato in effetti rinvenire, in quella pronunzia alcuna esegesi delle disposizioni sull'arbitrato rituale in contrasto o difforme da quella che è venuta consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Nella sentenza 376/01, il giudice delle leggi dichiaratamente, infatti, evita di "addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato". E, nel riconoscere, come detto, la "legittimazione del Collegio arbitrale a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale", ciò non desume da una formale o sostanziale equiparazione degli arbitri ai giudici bensì, diversamente, postula come corollario



obbligato del principio di gerarchia delle fonti normative e natura rigida della nostra Costituzione. In vista dell'esigenza che non restino zone franche sottratte al sindacato di costituzionalità, che è lo strumento predisposto a garanzia, appunto, di quei principi, in funzione della rimozione di disposizioni sottordinate non costituzionalmente compatibili.

Dal che, quindi, l'estensione del giudizio di legittimità costituzionale anche in relazione a norme, di dubbia costituzionalità, delle quali debba farsi applicazione in una procedura di arbitrato rituale, atteso che - come significativamente sottolineato dalla Corte costituzionale nella decisione in esame - per attivare l'incidente di costituzionalità è sufficiente che sussista l'esercizio di funzioni decisorie "attraverso l'applicazione della legge" ancorchè da parte di "soggetti estranei all'organizzazione della giurisdizione".

5.- La ribadita natura privatistica dell'arbitrato rituale derogatorio e non sostitutivo della giurisdizione, necessariamente orienta, quindi, come anticipato, anche la soluzione del quesito, sulla competenza, che ne

M



occupa.

Per cui può conclusivamente a questo punto affermarsi (in linea con quanto del resto, già ritenuto dalle più recenti sentenze della Sez. I nn. 1403, 3144, 6007, 7533, 10925 del 2001) che, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – costituisce una questione non già di competenza, in senso tecnico, ma parimenti di merito, in quanto direttamente inerente alla validità, o alla interpretazione, del compromesso o della clausola compromissoria.

- 6.- Ne discende, nella specie, l'inammissibilità del proposto regolamento di competenza.
- 7.- Ricorrono i presupposti giustificativi per la compensazione, tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di



competenza e compensa le spese.

Roma, 5 aprile 2002

July Stre

Jufufummb

Wanni Giambattisa

oggi, lì 2.5 GIU. 2002

IL CANCELLIERE C
Giovanni Giambattists